

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**13 / 2023 del 19/01/2023****Oggetto: CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SANITARI EXTRAOSPEDALIERI PER COMPETIZIONI ED EVENTI SPORTIVI - PRESA D'ATTO**

OGGETTO: CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SANITARI EXTRAOSPEDALIERI PER COMPETIZIONI ED EVENTI SPORTIVI - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione n. 869/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente Sanitario disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009, n. 33 (come modificata dalla L.R. 10.12.2019, n. 22) e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di coordinare e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;

CONSIDERATO che AREU:

- nell'ambito dei servizi sanitari extraospedalieri per le competizioni a carattere regionale è responsabile e coordinatore della parte sanitaria per la tutela degli sportivi coinvolti e degli spettatori in caso di maxi-afflusso;
- ha la necessità, per l'organizzazione dei suddetti servizi sanitari extraospedalieri, di personale medico e infermieristico;
- per il raggiungimento delle finalità oggetto ha necessità di stipulare apposita convenzione con ulteriori soggetti attuatori per la messa a disposizione di personale sanitario dipendente qualificato per i servizi richiesti;

CONSIDERATO che AREU, per il raggiungimento delle finalità oggetto dell'accordo, può coinvolgere ulteriori soggetti attuatori per la messa a disposizione di personale sanitario dipendente e qualificato delle Strutture Sanitarie per il servizio richiesto;

VISTO che:

- l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige in data 21.12.2022, nota prot. 24005, ha manifestato la volontà di mettere a disposizione personale medico e infermieristico mediante la sottoscrizione di apposita convenzione;
- detta attività professionale viene svolta fuori dell'orario di lavoro dovuto al datore di lavoro dietro corresponsione dei relativi corrispettivi orari;

PRESO ATTO che, la sopra citata convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 15 della l. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., in conformità ai principi giurisprudenziali di matrice nazionale e comunitaria, per la disciplina della collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni nel perseguimento di interessi comuni, all'insegna dei doveri di cooperazione, efficienza e adeguatezza dell'azione amministrativa. In particolare:

- le attività disciplinate sono riconducibili alla sfera degli interessi pubblici che appartengono alle parti;
- la collaborazione si caratterizza per la concreta divisione di compiti e responsabilità, escludendosi qualsivoglia ragione di sovrapposizione ed interferenza;
- la titolarità di AREU nel contesto regionale delle attività enumerate nel richiamato art. 16 L.R. n. 33/2009 e s.m.i., esclude, altresì, che possa in qualunque forma versarsi in ambito concorrenziale di libera circolazione di servizi e quindi che possa

configurarsi intesa elusiva della vigente disciplina dettata dalla legislazione speciale di settore;

DATO ATTO che la convenzione ha decorrenza dalla data dal 21.12.2022, e scadenza il 31.12.2023, e che la stessa potrà essere rinnovata solo previo accordo tra le Parti, escluso il tacito rinnovo e previsto il diritto di recesso anticipato. Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle condizioni operative ed economiche della convenzione, anche a seguito di aggiornamenti normativi, le Parti si riservano di procedere con stipula di addendum al presente atto mediante adozione di formale provvedimento di approvazione dello stesso addendum;

RILEVATO che AREU riconosce al personale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, a fronte delle attività rese, gli importi di seguito riportati per ogni manifestazione sportiva:

PERSONALE	COSTO ORARIO OMNICOMPENSIVO
MEDICO	€ 65.10
INFERMIERE MSA2	€ 40,00

ASSUNTO che i costi derivanti dall'erogazione dei servizi resi in occasione delle manifestazioni sportive in Regione Lombardia sono a carico di AREU, con riferimento alle figure professionali necessarie, alle attrezzature e materiali, agli automezzi, al coordinamento e agli altri costi diretti e indiretti riferibili alle prestazioni oggetto dei preventivi;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto della stipula della convenzione, allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, relativa alla collaborazione per attività di collaborazione nell'ambito dei servizi sanitari extraospedalieri per competizioni ed eventi sportivi, tra AREU e l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;
2. di dare atto che la convenzione ha decorrenza dal 21.12.2022 e scadenza il 31.12.2023;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento verranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio 2022 e 2023, come di seguito riportato:
 - costo per i pagamenti alle ASST/IRCCS, sul numero di conto 30202430 "ALTRI COSTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE PER PRESTAZIONI SANITARIE";

PERSONALE	COSTO ORARIO OMNICOMPENSIVO
MEDICO	€ 65.10
INFERMIERE MSA2	€ 40,00

4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Migliari Maurizio

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SANITARI EXTRAOSPEDALIERI PER COMPETIZIONI ED EVENTI SPORTIVI

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – AREU, con sede legale in Milano, Viale Monza n. 223 e sede amministrativa in Via A. Campanini n. 6, C.F./P.I. 11513540960; PEC protocollo@pec.areu.lombardia.it, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli;

E

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, con sede legale in Bolzano, Via_Thomas Alva-Edison n. 10/D C.F./P. IVA 00773750211; PEC hca@pec.sabes.it, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Florian Zerzer;

PREMESSO che AREU, disciplinata dall'art. 16 L.R. n. 33/2009 e s.m.i. e costituita con Deliberazione Giunta Regionale n. 4078 del 20 dicembre 2020 è soggetto di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, preposto alla gestione e al coordinamento della rete di emergenza e urgenza extra ospedaliera e del Servizio NUE 112, in collaborazione con gli altri Enti del sistema sociosanitario lombardi. Garantisce inoltre, l'erogazione dei LEA di competenza, con i relativi controlli e promuove attività scientifica e di ricerca, con particolare riguardo allo sviluppo dell'attività formativa.

CONSIDERATO che AREU:

- nell'ambito dei servizi sanitari extraospedalieri per le competizioni a carattere regionale è responsabile e coordinatore della parte sanitaria per la tutela degli sportivi coinvolti e degli spettatori in casa di maxi-afflusso.
- ha la necessità, per l'organizzazione dei suddetti servizi sanitari extraospedalieri, di personale medico, infermieristico e tecnico.
- per il raggiungimento delle finalità oggetto ha necessità di stipulare apposita convenzione con ulteriori soggetti attuatori per la messa a disposizione di personale sanitario dipendente qualificato per i servizi richiesti.

VISTO che

1. l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige con deliberazione del Direttore Generale n. 1409 del 20.12.2022 ha manifestato la volontà di mettere a disposizione personale medico, infermieristico e tecnico mediante la sottoscrizione di apposita convenzione per la messa a disposizione di personale.
2. detta attività professionale viene svolta fuori dell'orario di lavoro dovuto al datore di lavoro dietro corresponsione dei relativi corrispettivi orari.

PRESO ATTO che la presente convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 15 della l. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., in conformità ai principi giurisprudenziali di matrice nazionale e comunitaria, per la disciplina della collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni nel perseguimento di interessi comuni, all'insegna dei doveri di cooperazione, efficienza e adeguatezza dell'azione amministrativa.

TANTO PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto e finalità)

La presente convenzione ha per oggetto e intende disciplinare la collaborazione tra le Parti, al fine di:

- Assicurare, attraverso le funzioni di titolarità di AREU, la migliore gestione dei servizi sanitari extraospedalieri resi a favore dei partecipanti alle manifestazioni sportive in Regione Lombardia come a titolo esemplificativo i campionati del mondo di sci e l'attività su pista in generale.
- Regolare il coinvolgimento da parte di AREU di ulteriori soggetti attuatori e in particolare dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, che mette a disposizione il personale sanitario dipendente e convenzionato qualificato per il servizio richiesto.
- Sviluppare reciproche e specifiche attività di formazione, dedicate al personale afferente ad AREU e all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige in materie di carattere sanitario.
- Gestire altre attività di interesse generale.

CAPO II

Art. 3 (Attività di competenza di AREU)

Sono a carico dei Responsabili Esecutivi di AREU, Dott. Mario Teruzzi e Sig. Gianluca Chiodini, le seguenti attività:

- Organizzazione e gestione dei servizi sanitari di emergenza, in relazione alle attività da svolgersi durante le manifestazioni sportive, provvedendo a garantirne l'esecuzione attraverso le figure sanitarie e tecniche, in possesso dei necessari requisiti, con i necessari mezzi e attrezzature in conformità anche alla vigente regolamentazione sportiva nazionale e internazionale.
- Formulazione di proposte per l'efficientamento e la ottimizzazione delle procedure di erogazione dei ripetuti servizi, anche in relazione alle infrastrutture a questi dedicate o da dedicarsi.

- Coordinamento del personale dipendente e convenzionato, messo a disposizione dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige che sarà coinvolto nella gestione dei servizi sanitari extraospedalieri di cui alla presente convenzione.
- Gestione di percorsi di formazione del personale sanitario e tecnico in materia dei servizi di urgenza ed emergenza.
- Avvalimento del personale dipendente e convenzionato dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige delle divise e dei necessari D.P.I..
- Adempimento alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".
- Predisposizione dei necessari preventivi per l'organizzazione e la gestione delle attività.

Art. 4 (Attività di competenza dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige)

L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige metterà a disposizione di AREU attraverso il coordinamento dei responsabili esecutivi, Dott. Alexander Franz e Dott.ssa Francesca Verginella (medici area emergenza medica) e Sig.ra Giorgia Sartori (infermiera), il personale sanitario dipendente e convenzionato, medico e infermieristico, che sia disponibile a svolgere l'attività sanitaria extraospedaliera di cui al presente atto al di fuori dell'orario di lavoro, senza intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario. Detto personale dovrà essere formato da AREU al fine del conseguimento delle certificazioni necessarie per lo svolgimento delle attività.

L'attività svolta dal personale dipendente e convenzionato dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige dovrà rispettare le disposizioni normative in vigore in materia di attività aziendale a pagamento, rientrante, per il personale dirigente medico, tra le forme di libera professione intramuraria di cui all'art. 115, comma 1, lett. d), del CCNL Area Sanità 2016 – 2018, qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di lavoro, all'esterno delle strutture aziendali.

Per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione da parte dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige trova applicazione la relativa copertura assicurativa nonché la relativa copertura INAIL.

Art. 5 (Attuazione a coordinamento)

Le Parti Concordano che l'erogazione dei servizi sanitari necessari per l'esecuzione delle attività da svolgersi durante le manifestazioni sportive in Regione Lombardia, sarà garantita dalle figure sanitarie e tecniche indicate e di volta in volta individuate da AREU che è autorizzata ad assumere tutte le iniziative preparatorie ed esecutive ritenute necessarie per il buon esito dell'evento e delle iniziative collegate, , garantendo la copertura e la buona esecuzione dei servizi attraverso il coordinamento delle attività.

Le Parti resteranno responsabili in via esclusiva della piena attuazione delle attività di propria competenza incluse nella convenzione ottimizzando le reciproche relazioni, attraverso i Responsabili Esecutivi di cui ai precedenti artt. 3 e 4.

CAPO III
Rapporti tra le parti dell'Accordo

Art. 6 (Oneri economici per l'attuazione degli interventi)

I costi derivanti dall'erogazione dei servizi resi in occasione delle manifestazioni sportive in Regione Lombardia sono a carico di AREU, opportunamente rimborsati da Regione Lombardia tramite apposti finanziamenti, con riferimento alle figure professionali necessarie, alle attrezzature e materiali, agli automezzi, al coordinamento e agli altri costi diretti e indiretti riferibili alle prestazioni oggetto dei preventivi.

A fronte delle attività rese dal personale dipendente e convenzionato dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, così come descritte al precedente art. 4 della presente convenzione, AREU riconoscerà le tariffe di seguito riportate:

- per ogni manifestazione sportiva viene definito il costo orario:

PERSONALE	COSTO ORARIO
MEDICO	€ 65,10
INFERMIERE MSA2	€ 40,00

AREU provvederà a trasmettere mensilmente all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige una distinta dalla quale risultino i nominativi del personale sanitario dipendente e convenzionato, impiegato nell'attività, le date, gli orari ed il totale delle giornate relative agli eventi a cui ha partecipato il personale, l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige provvederà in base alle presenze del proprio personale procederà a emettere fattura a carico di AREU per le prestazioni erogate, che saranno saldate entro 60 giorni dalla data di emissione delle stesse.

Stante la particolare natura del presente accordo che non implica a carico degli uffici dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige un particolare gravame di carattere amministrativo, le Parti concordano che alle tariffe sopra indicate l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige tratterrà il 5% a proprio favore oltre a quant'altro necessario per oneri previdenziali, assistenziali e contributivi quale sostituto d'imposta.

Art. 7 (Decorrenza e durata)

Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso fatti salvi rapporti intercorsi, a far data dal 21.12.2022, per evitare l'interruzione di un servizio essenziale e scadenza il 31.12.2023. La convenzione potrà essere rinnovata solo pervio accordo tra le Parti, non è previsto il tacito rinnovo.

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle condizioni operative ed economiche della presente convenzione, anche a seguito di aggiornamenti normativi, le Parti si riservano di procedere con stipula di addendum al presente atto mediante adozione di formale provvedimento di approvazione dello stesso addendum.

Le Parti possono esercitare il diritto di recesso dal presente accordo con un preavviso scritto e motivato, da formalizzarsi almeno sei mesi prima a mezzo PEC.

CAPO IV Disposizioni finali

Art. 8 (Disposizioni di rinvio)

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile ove applicabili ed alla disciplina della legislazione speciale di settore. Eventuali modifiche o deroghe dell'atto potranno essere introdotte solo previa adozione delle medesime formalità utilizzate per la predisposizione e per l'approvazione del ripetuto accordo.

Art. 9 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti, nell'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza, solo per le finalità e nel rispetto di quanto previsto nei precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali, in appresso "RGPD"), nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 10 (Disposizioni generali)

Le Parti si impegnano a rispettare la normativa anticorruzione applicabile in Italia e in particolare AREU e l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige dichiarano di aver adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 e s.m.i..

Le Parti dichiarano di aver adottato rispettivi Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi a adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

La presente convenzione:

- è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all. A, Tariffa, parte I, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico di AREU.
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 18 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comm. del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 11 (Controversie)

Le Parti riconoscono che su ogni eventuale controversia, inerente e/o connessa all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, che non possa essere composta in via bonaria, sussiste la competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m. i.

Per l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Il Direttore Generale

Dott. Florian Zerzer (firma digitale)

Per AREU

Il Direttore Generale

Dott. Alberto Zoli (firma digitale)